

gar nicht vorherzusehen. Die gegenteilige Interpretation des Art. 56 hätte Konsequenzen im Gefolge, die der Gesetzgeber offenbar nicht gewollt haben kann. Gemäß Art. 8 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 3. Febr. 1876 und der hierauf bezüglichen Praxis des Bundesgerichts erstreckt sich eine Entlassung des Ehemannes aus dem Schweizerbürgerrecht nicht auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau; es wollten also dieser letztern alle aus dem Schweizerbürgerrecht fließenden Rechte in einem solchen Falle gewahrt werden, also wohl auch das Recht, definitive Scheidung der Ehe in der Schweiz verlangen zu können. Eine solche Ehescheidung in der Schweiz wäre aber, wenn hiezu auch die in Art. 56 des Gesetzes über Civilstand und Ehe vorgesehene Erklärung des neuen Heimatstaates des Ehemannes notwendig wäre, zum vorneherein immer dann unmöglich, wenn die Gesetzgebung dieses Staates eine definitive Ehescheidung nicht kennt, und der Ehemann hätte es somit in der Hand, durch die einseitige Erwerbung eines neuen Bürgerrechtes in einem solchen Staate die in der Schweiz wohnende, von ihm getrennt lebende Ehefrau um jenes Recht zu bringen. (Vgl. im Sinne vorstehender Ausführungen v. Salis, Ehescheidungs- und Ehenichtigkeitsachen ausländischer Ehegatten in der Schweiz, S. 19; Muheim, Die Prinzipien des internationalen Privatrechts im schweizerischen Privatrechte, S. 197; Borentwurf des schweizerischen Civilgesetzbuches, Art. 167. Anderer Ansicht: Martin, Kommentar zum Civilstandsgesetz, S. 138/9.)

3. Hatte die Rekurrentin nach dem Gesagten den in Art. 56 cit. vorgesehenen Nachweis nicht zu erbringen, so fragt sich immerhin noch, ob das Forum des st. gallischen Richters für sie gesetzlich begründet sei. Sie beruft sich in dieser Beziehung auf Art. 43 Abs. 2 des Bundesgesetzes. Es mag unerörtert bleiben, ob der hier statuierte Gerichtsstand des letzten schweizerischen Wohnortes des Ehemannes auch für Ausländer gelte (vgl. im gegenteiligen Sinne v. Salis, *leg. cit.*, S. 2 und 85, Note 5). Auf alle Fälle muß er, wie vorliegend behauptet, dann gegeben sein, wenn der klagende Teil Schweizerbürger ist und zwar aus dem oben ausgeführten Grunde einer Gleichbehandlung desselben mit den andern schweizerischen Staatsangehörigen. Von diesem Gesichtspunkte aus hat

denn auch die bundesgerichtliche Praxis die Anwendbarkeit des Art. 43 Abs. 2 bereits anerkannt für den analogen Fall, wo der beklagte Teil zwar nicht Ausländer, aber Heimatloser ist (Amtl. Samml., Bd. XVII, Nr. 8, in Sachen Schneider).

Ob nun aber endlich Straubenzell wirklich der „letzte schweizerische Wohnort“ des Ehemannes Tschank gewesen sei und Art. 43 Abs. 2 cit. auch insofern als anwendbar erscheine, hängt wesentlich ab von tatsächlichen Feststellungen, zu denen sich die Vorinstanz gemäß dem von ihr eingenommenen Rechtsstandpunkte nicht veranlaßt gesehen hat. Es ist ihr also Gelegenheit zu geben, darüber noch zu befinden und sich neuerdings, immerhin aber nach Maßgabe der vorstehenden rechtlichen Ausführungen, über ihre Kompetenz auszusprechen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Der Rekurs wird als begründet erklärt und damit der Entscheidung des Kantonsgerichts des Kantons St. Gallen vom 14./19. März 1901 im Sinne der Motive aufgehoben.

III. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. — Naturalisation et renonciation à la nationalité suisse.

30. *Sentenza del 22 maggio 1901 nella causa
Vanoni-Viglezio contro Ticino.*

Procedura in caso di domanda di svincolo; art. 7, l. 1, l. c.
« Interessati. »

1. La ricorrente è maritata all'avvocato Pietro Viglezio, da Lugano. Dal matrimonio, contratto nel 1870, sono nati 4 figli; i due figli maggiorenni, Orlando e Virgilio, la minore Carmen ed un'altra figlia Catterina, maritata Pugno, morta nel 1889. Fino al 1894, i coniugi Viglezio hanno abi-

tato colla loro famiglia a Lugano; nel 1899 trasportarono la loro dimora a Milano, recandosi d'estate ad abitare una loro casa di campagna a Breganzona. In seguito a dissensi domestici la moglie abbandonava nel 1899 il domicilio coniugale e d'allora in poi tenne economia separata. Il 31 dicembre 1900 essa formulava davanti il Tribunale distrettuale di Lugano una domanda di divorzio in confronto del proprio marito.

Da parte sua l'avvocato Viglezio si rivolgeva il 28 novembre 1900 al Consiglio di Stato del Cantone Ticino per ottenere lo svincolo dalla cittadinanza svizzera. Aderendo parzialmente a tale domanda, e per mettere il petente in posizione di acquistare definitivamente la cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato del Ticino rilasciavagli l'11 dicembre 1900 una dichiarazione provvisoria nel senso che il Viglezio possedeva i requisiti necessari per essere svincolato dalla cittadinanza svizzera — e più tardi, il 12 gennaio 1901, sulla produzione da parte dell'avvocato Viglezio di un certificato del Ministero degli interni d'Italia che gli era stata accordata la naturalità italiana, e dopo aver comunicato l'istanza Viglezio al Municipio di Lugano per le relative osservazioni, emanava formale decreto di svincolo del tenore seguente:

- « Visto risultare dai documenti prodotti che il prefato sig. Viglezio è domiciliato in Italia, gode della piena capacità civile, secondo le leggi dello Stato nel quale ha stanza, e che allo stesso venne già accordata la cittadinanza italiana;
- » Visto come la Municipalità di Lugano, comune di appartenenza del ricorrente, non ha fatto opposizione alla domanda di svincolo comunicatale a norma dell'art. 7 della legge federale 3 luglio 1876;
- » Sulla proposta del Dipartimento Interni, sezione politica, risolve:
- » 1. Il signor avvocato Pietro Viglezio è dichiarato svincolato dalla cittadinanza svizzera, cantonale e comunale di Lugano. »
2. La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza svizzera

era stata inoltrata dall'avvocato Viglezio a nome suo personale, a nome della moglie e dei figli minorenni. I due figli maggiorenni, Orlando e Virgilio, dichiaravano in calce dell'atto di approvare l'istanza del loro padre. Solo la moglie non sembra aver avuto cognizione della procedura incoata. Informata più tardi del decreto del Consiglio di Stato, inoltrava simultaneamente ricorso al Consiglio di Stato ed al Tribunale federale domandando, in via preliminare, che pendente il ricorso fossero prese le misure necessarie per impedire al di lei marito, avvocato Viglezio, di prestare il giuramento di fedeltà in Italia; in via principale che fosse revocato il decreto 12 gennaio 1901 e respinta la domanda di svincolo, eventualmente che lo svincolo accordato al marito fosse dichiarato senza effetto per la moglie. La prima di queste domande, ammessa dal Consiglio di Stato con decreto del 22 gennaio 1901, non potè essere portata a cognizione delle autorità italiane se non dopo che l'avvocato Viglezio era già stato ammesso alla prestazione del giuramento. La seconda domanda, di revocazione o di restrizione del decreto di svincolo, fu invece respinta dal Consiglio di Stato con decreto dell'11 marzo 1901.

3. Nel suo ricorso al Tribunale federale la ricorrente motiva la sua domanda principale col dire che, malgrado tutte le dichiarazioni in contrario, l'avvocato Pietro Viglezio continua ad avere il suo domicilio nella Svizzera, dove paga tutte le imposte che sono proprie dei domiciliati, l'imposta cantonale sulla rendita, il focatico ed il testatico, dove prende parte a tutte le votazioni e dove dimora materialmente anche una gran parte dell'anno, cosicchè gli manca uno dei requisiti essenziali voluti dall'art. 6 della Legge svizzera sulle naturalizzazioni per ottenere lo svincolo della cittadinanza; che l'istanza di svincolo non tende ad altro che ad impedire le azioni giudiziarie promosse dalla moglie in odio del marito e segnatamente quella di divorzio e la conseguente inevitabile separazione dei beni; che essa lede perciò il diritto al divorzio scatenante dall'art. 54 e compreso nei diritti garantiti dall'art. 5 della Costituzione federale; che il decreto di svincolo non può in ogni caso estendersi alla moglie, la quale vive sepa-

rata dal marito, l'art. 8 della Legge federale dichiarando espressamente che la moglie ed i figli minorenni non sono compresi nello svincolo se non in quanto convivono col capo della famiglia e non vi siano eccezioni formali in proposito; che in vista di queste circostanze e della pendente causa di divorzio, lo svincolo, accordato anche solo al marito, condurrebbe ad una serie di difficoltà e conflitti internazionali che val meglio addirittura di evitare.

4. Il marito, avvocato Pietro Viglezio, risponde: La naturalizzazione italiana essergli stata accordata sulla dichiarazione provvisoria del Consiglio di Stato ticinese che possedeva i requisiti necessari per essere svincolato dalla cittadinanza svizzera. Se la sua domanda non fosse stata in seguito accolta, il Consiglio di Stato sarebbe venuto meno, di fronte al Governo italiano, alla promessa consegnata nella dichiarazione 11 dicembre 1900. Il ricorso essere poi irricevibile già pel fatto che alla moglie non può competere in nessun caso il diritto di far opposizione ad una domanda di svincolo del proprio marito, se non per ciò che la concerne personalmente. Se altrimenti fosse, sarebbe collocare il marito sotto la podestà e la tutela della moglie. I motivi di opposizione essere regolati tassativamente dalla Legge federale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale lo svincolo deve essere accordato ogni qualvolta ricorrono i requisiti previsti per legge. Altri motivi di opposizione non vi sono, e non hanno perciò nessun valore le deduzioni della ricorrente sulla violazione di un preteso diritto al divorzio, ecc. ecc. Le date provano del resto che non fu la questione di divorzio che provocò la domanda di svincolo. Il solo punto da esaminarsi essere quello di vedere se esistono i requisiti dell'art. 6 della Legge federale. Ora non fu contestato che l'avvocato Pietro Viglezio gode della piena sua capacità civile in base alla legge italiana. Non fu contestato, ed è del resto provato da documenti, che lo stesso ha già acquistato la cittadinanza italiana ed ha già prestato giuramento nella sua nuova patria. Il solo punto contestato è quello che si riferisce alla lettera *a* dell'art. 6 della Legge fed. Ma è addirittura temerario di sostenere che l'avvocato Viglezio continuò ad abitare in

Isvizzera, quando fu precisamente dietro istanza della moglie che già dal 1885 alternò la sua dimora fra Milano e Lugano, che dal 1894 vendè la sua casa signorile a Lugano per fissarsi definitivamente a Milano; che d'allora in poi non fece più ritorno in Svizzera che per qualche mese d'estate, e più dopo il 17 ottobre 1899; che a Milano, via Appiani, N° 1, dimora con tutta la famiglia, paga tutte le tasse ed è iscritto sulle liste elettorali amministrative; che anche dalle Autorità italiane è considerato come laggiù domiciliato e che il suo domicilio a Milano è accertato nel modo più evidente da tutti i documenti prodotti. Se anche pel 1900 ha continuato a pagare le imposte dovute al comune di Breganzona, si è che in forza del decreto costituzionale 16 giugno 1893 il cittadino ticinese, anche domiciliato all'estero, è considerato *quo* al diritto di voto ed alle imposte, come domiciliato nel Ticino e quindi mantenuto sempre nei cataloghi elettorali e tenuto a pagare tutte le imposte, al pari dei cittadini domiciliati in patria, fino alla propria rinuncia della cittadinanza ticinese. Ma ciò non toglie, anche secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che il domicilio di una data persona debba ritenersi là dove la stessa abita di fatto. Quanto alla domanda subordinata della ricorrente, non è che in via illegale ed abusiva che la moglie ha abbandonato la casa maritale. Suo preciso dovere è di seguire il marito dovunque egli creda opportuno di stabilire la sua dimora (art. 103 del cod. tic.). L'eccezione stabilita all'art. 6 della Legge fed. non può giustificarsi che nel caso di divorzio o di separazione legale. L'opponente domanda per tutti questi motivi il rigetto del ricorso in ordine ed in merito.

5. Il Consiglio di Stato osserva: Secondo un principio stabilito tassativamente dal Gran Consiglio del Cantone, il Consiglio di Stato non aveva da preoccuparsi dei motivi pei quali l'avvocato Viglezio aveva inoltrato la sua domanda di svincolo. L'unica cosa che importava di sapere era se il petente possedeva le condizioni richieste dalla Legge federale, la quale prova essendo stata fatta in modo irrefragabile dal petente, il Consiglio di Stato non poteva che accedere alla sua domanda. Quanto alla questione di sapere se la moglie

debba o non debba comprendersi nel decreto di svincolo, essa è lasciata intatta nel decreto del Consiglio di Stato. Se ad una separazione bonale, o imposta dalla volontà irreducibile di uno dei coniugi, si crede di poter dare delle conseguenze giuridiche, la ricorrente potrà considerarsi come al possesso della restrizione dell'art. 8. Il Consiglio di Stato è però dell'opinione che tale effetto non possa essere riconosciuto che nel caso di separazione legale, debitamente pronunciata dall'Autorità competente. La circostanza che il petente ha continuato a pagare le imposte nel Cantone Ticino non ha importanza nel diritto pubblico ticinese per la determinazione del suo domicilio materiale. Quanto alla validità della procedura seguita, il Consiglio di Stato si riporta ai considerandi del proprio decreto.

In diritto :

Per l'apprezzazione giuridica del decreto del Consiglio di Stato non ha nessuna importanza di sapere per quali motivi l'avvocato Viglezio abbia cercato di ottenere lo svincolo dalla cittadinanza svizzera. Decisiva invece è l'altra allegazione alla quale fa capo il ricorso, che cioè lo svincolo sia stato accordato senza che la signora Viglezio abbia avuto occasione di pronunciarsi sulla domanda del proprio marito.

L'art. 7, lemma 1, della Legge fed. 3 giugno 1876, dal quale è regolata la procedura da seguirsi in caso di domande di svincolo, dispone che le relative istanze debbano inoltrarsi al governo cantonale che ne dà comunicazione al comune di attinenza, perchè ne informi anche gli altri interessati, e ciò allo scopo di poter accertare se vi siano motivi di opposizione (ved. specialmente il testo tedesco della legge). Secondo il disposto di questo articolo non basta quindi di portare le istanze di svincolo a cognizione delle autorità comunali, invitandole ai pronunciarsi entro un termine più o meno idoneo sull'ammissibilità della domanda; la legge esige che anche i terzi interessati ne debbano aver comunicazione per mezzo delle autorità del comune e che anch'essi debbano essere invitati a far valere le loro eccezioni. Quale procedura debba seguirsi a tale scopo, l'art. 7 non lo determina in modo positivo; in ispecie l'art. 7 non esige che dalle au-

torità comunali si debba far procedere a formale pubblicazione, come sembra essere la regola nella maggior parte dei casi. Questo articolo statuisce unicamente che sulle domande di svincolo debbano essere intesi anche i terzi interessati; ma questa prescrizione è chiara e tassativa, per cui non è possibile di fare astrazione da un simile requisito.

Ciò posto, non può riguardarsi come regolare lo svincolo accordato dal Governo ticinese senza che sia stato ossequito a questo estremo di legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (vol. V, pag. 332, cons. 1), devono considerarsi come interessati a senso dell'art. 7 tutti coloro che possono giustificare un interesse legale per opporsi alla domanda di svincolo, quindi in prima linea i membri della famiglia del petente, segnatamente la moglie, la quale può essere compresa senz'altro nella nuova cittadinanza del marito (art. 8 della Legge fed. lemma 3). Vero è bensì che anche la moglie non potrà sollevare altre eccezioni all'infuori di quelle previste tassativamente per legge. Ma il giudicare se i titoli di opposizione abbiano o non abbiano fondamento legale, è questione da risolversi con altra procedura e mediante decisione del Tribunale federale, non delle autorità cantonali. (Ved. il lemma 2 dell'art. 8 della Legge fed. e le sentenze di questa Corte nei volumi IV, p. 241; XIV, p. 548, e XVI, p. 498.)

Per questi motivi,

il Tribunale federale
pronuncia :

Il ricorso Viglezio è ammesso e quindi annullate le decisioni 12 gennaio e 11 marzo 1901 del Consiglio di Stato.

Bergl. auch Nr. 29, Urteil vom 5. Juni 1901
in Sachen Eschank.
